



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 28/04/2022

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022/R/RIF - PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) 2022/2025- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICCIARDI FERNANDO	Presidente	X	
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
GHIRMU HELEN	Consigliere	X	
SERVALLI SARA	Consigliere	X	
VACCA LORENZO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GENISIO ROBERTO (detto GEPPPO)	Consigliere		X
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
CAVALERI ANDREA	Consigliere	X	
NOVARIA GUIDO	Consigliere	X	
BERTOT FABRIZIO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO OLINDO	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
PONCHIA SANDRA	Consigliere	X	
BONOME ROBERTO	Consigliere	X	
	Totale:	16	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 23 del 28/04/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022/R/RIF - PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) 2022/2025- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

Illustra il punto il Vice Sindaco;

il Cons. Bertot fa riferimento al servizio pessimo che viene attuato e sottolinea che le aree verdi del centro sono diventate delle micro discariche, ritenendo che bisognerebbe essere maggiormente incisivi nei confronti della Società che gestisce il servizio di raccolta;

il Cons. Vittone sottolinea che sarebbe stato utile richiamare le regole e i giorni di raccolta con una puntuale programmazione ed informazione e sottolinea che il metodo di calcolo per i comuni dovrebbe essere diverso sino ad arrivare alla definizione della tariffa cosiddetta "puntuale";

il Vice Sindaco replica che a breve ci sarà il passaggio con una nuova ditta, e che è in corso la procedura di gara;

il Cons. Raimondo ricorda di aver fatto parte del CCA e si stupisce di come, allo stato attuale, l'ufficio tributi non consegna più le chiavi di alcuni cassonetti che, pertanto, diventano delle discariche;

il Vice Sindaco spiega che nel capitolato dell'appalto in corso non c'era il riferimento alla tariffa puntuale replica il Cons. Raimondo

il Sindaco interviene precisando che per una regola non scritta, l'Eporediese propone il Presidente del CCA, mentre l'alto Canavese, propone il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci;

il Cons. Bertot replica che queste cose si concordano e che bisognerebbe avere più potere nelle sedi che decidono;

il Cons. Vittone fa una riflessione sul CDA del Consorzio ritenendo auspicabile la presenza di un componente, al suo interno, del Comune di Rivarolo;

il Sindaco sostiene che bisogna fare politiche di territorio, non guardare solo agli interessi strettamente locali;

il Cons. Raimondo precisa che si tratta di dinamiche diverse, secondo la realtà territoriali: le esigenze delle zone montane sono diverse da quelle delle zone pianeggianti.

Gli interventi sono integralmente registrati su supporto audio video depositato presso la Segreteria Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che:

- il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*»;

- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 per gli Enti locali è stato fissato per l'anno 2022 al 31 maggio 2022 dall'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 Dicembre 2021, n.228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", come convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto quindi che ai sensi dell'art. 3 D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 (Milleproroghe 2022), il termine di approvazione dei PEF TARI viene quindi disgiunto dal termine specifico rispetto al termine del bilancio e pertanto l'approvazione PEF 2022-2025 dovrebbe intervenire entro il 30 aprile 2022;

Visto l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento, per i Comuni che ancora applicano la TARI tributo sulla base della disciplina dettata dalla Legge 147/2013, alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- 2) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, mentre con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere ARERA nn. 196, 282 e 363/2021/R/rif, con disposizioni che, hanno inciso sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI ma non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2022;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili nell'anno 2022;

Dato atto che nel territorio in cui opera il Comune di Rivarolo Canavese in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, sono svolte dal Consorzio Canavesano Ambiente;

Dato atto che al fine della predisposizione del PEF 2022-2025 in data 23/12/2021 il Comune di Rivarolo ha inviato al CCA la seguente documentazione:

- Relazione di accompagnamento al PEF del Comune di Rivarolo Canavese con allegata la documentazione contabile;
- Dichiarazione rilasciata in data 23/12/2021 prot. n. 21029 attestante la veridicità dei dati trasmessi al CCA e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Dato atto che con deliberazione del 21/04/2022 dell'assemblea consortile del C.C.A. sono stati approvati, per quanto di competenza, i singoli piani finanziari dei costi di gestione del servizio rifiuti 2022 dei Comuni appartenenti al suddetto consorzio, redatti secondo il nuovo MTR-2 con allegati la Relazione di accompagnamento e la Dichiarazione di veridicità rilasciata dal soggetto gestore Tecknoservice in riferimento ai dati, alle informazioni e alla documentazione trasmessi ai fini tariffari;

Rilevato che in data 19/04/2022, ns. prot 6268, il Consorzio Canavesano Ambiente ha fornito a questo Ente il PEF 2022-2025 redatto secondo il nuovo metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione. Arera 2021/363/R/Rif (cosiddetto MTR2);

Visto il Piano economico finanziario (PEF 2022-2025), allegato "A", redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della deliberazione 363/2021/R/rif, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2022- 2025 per il Comune di Rivarolo Canavese.

Considerato che i dati relativi ai costi di trasporto, smaltimento, recupero, spazzamento sono stati inputati dal Gestore ed integrati con quanto di competenza CCA e per quanto di competenza del Comune di Rivarolo Canavese;

Rilevato che per quanto riguarda i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune di Rivarolo Canavese ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività della raccolta rifiuti non ricompresi dalla gestione TeKnoservice e i costi di riscossione del tributo TARI, considerando esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dal MTR-2 ;

Dato atto che ai sensi della delibera ARERA 363/2021/R/rif, si potrà procedere all'aggiornamento biennale del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025 con metodologia ancora da stabilire da parte dell'autorità;

Considerato che, l'Amministrazione e gli Uffici comunali hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni standard, così da poter provvedere:

- alla presa d'atto del PEF per l'anno 2022 e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
- alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale «in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;

Visto:

- il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/06/2021;
- in particolare gli artt. 10 e 12 del citato regolamento comunale, i quali stabiliscono che qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli art. 16 - 17 e delle riduzioni di cui all'art. 18 comma 2 lett, del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 2.361.427,00;

Considerato quindi che le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2022, con riferimento al Comune di Rivarolo Canavese, rispetta i limiti di cui all'art. 4 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif calcolate sul costo massimo di € 2.389.103,00;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

TOTALE COSTI FISSI	€ 753.112,00	%
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	€ 414.211,60	55
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	€ 338.900,40	45

TOTALE COSTI VARIABILI	€ 1.608.313,40	%
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	€ 964.988,04	60
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	€ 643.325,36	40

Preso atto di confermare, per le utenze domestiche, per l'anno 2022, i coefficienti Ka e Kb approvati per l'anno 2021, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

Categoria	Ka	Kb
Utenza domestica (1 componente)	0,8	1
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	1,8
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	2,3
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	2,6
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	2,9
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	3,4

Considerato che, con riferimento alla TARI, le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 al D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), entrate in vigore il 1° gennaio 2021, hanno determinato importanti cambiamenti in materia, con riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, sia in termini di sottrazione alla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno inciso anche sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Preso atto di confermare per le utenze non domestiche, per l'anno 2022, i coefficienti Kc e Kd approvati nel 2021 necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risulta nel prospetto seguente:

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5
102-Cinematografi e teatri	0,43	3,5
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,2
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
105-Stabilimenti balneari	0,38	3,1
106-Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
107-Alberghi con ristorante	1,2	9,85
108-Alberghi senza ristorante	1,04	8,5
109-Case di cura e riposo	1	8,2
110-Ospedali	1,07	8,81
111-Uffici, agenzie	1,07	8,78
112-Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	11,55
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	4,92
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,9
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	7,62
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	11,07
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	6,43
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,7
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
124-Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	19,13
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	15,98
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
128-Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
129-Banchi di mercato generi alimentari	3,5	28,7

130-Discoteche, night club	1,04	8,56
----------------------------	------	------

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 838 L. 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante;

Visto l'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016 e s.m.i., in merito alle modalità di versamento, che consente una pluralità di opzioni per l'incasso delle entrate locali: il versamento sul conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali intestati all'ente, il sistema F24 (solo per le entrate tributarie) e gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, oltre a pagoPA. Il sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all'adesione. Tuttavia, come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente alcuni metodi di pagamento, tra cui la «Delega unica F24» fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;

Ritenuto pertanto confermare il modello F24 quale modalità di versamento degli avvisi bonari TARI dell'anno 2022 in quanto esente da spese, versatile e comodo per il debitore perché utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario o postale, oltre che per via telematica, con incasso del Comune;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2022, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale, Allegato "B";

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Tributi;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n.10 voti favorevoli, n. 5 contrari (Bertot, Raimondo, Vittone, Ponchia, Bonome) e n. 1 astenuto (Servalli), su 16 consiglieri presenti e 15 votanti, espressi mediante votazione palese

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto** che a fronte dell'intervenuta approvazione da parte di ARERA della Delibera

n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani» (TQRIF)» e della conseguente introduzione di nuovi standard minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, l'Ente territorialmente competente (ETC), il CCA, con deliberazione C.d.A. n. 7 del 31/03/2022 ha scelto lo schema regolatorio minimo, in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;

- 3) **Di prendere atto**, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati per gli anni 2022-2023-2024-2025, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, già approvati dal CCA in data 21/04/2022;
- 4) **Di confermare**, per le utenze domestiche, per l'anno 2022, i coefficienti Ka e Kb stabiliti per l'anno 2021, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

Categoria	Ka	Kb
Utenza domestica (1 componente)	0,8	1
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	1,8
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	2,3
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	2,6
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	2,9
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,3	3,4

- 5) **Di stabilire** per le utenze non domestiche, per l'anno 2022, i coefficienti Kc e Kd necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5
102-Cinematografi e teatri	0,43	3,5
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,2
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
105-Stabilimenti balneari	0,38	3,1
106-Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22

107-Alberghi con ristorante	1,2	9,85
108-Alberghi senza ristorante	1,04	8,5
109-Case di cura e riposo	1	8,2
110-Ospedali	1,07	8,81
111-Uffici, agenzie	1,07	8,78
112-Banche ed istituti di credito , studi professionali	0,61	5,03
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	11,55
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	4,92
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,9
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	7,62
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	11,07
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	6,43
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,7
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
124-Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	19,13
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	15,98
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
128-Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
129-Banchi di mercato generi alimentari	3,5	28,7
130-Discoteche, night club	1,04	8,56

6) **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, con decorrenza 1° Gennaio 2022, alle singole categorie di utenza come di seguito riportate:

- **le tariffe UTENZA DOMESTICA:**

UTENZE DOMESTICHE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	€ 0,40810	€ 97,75557
Utenza domestica (2 componenti)	€ 0,47951	€ 175,96002
Utenza domestica (3 componenti)	€ 0,53563	€ 224,83780

Utenza domestica (4 componenti)	€ 0,58154	€ 254,16447
Utenza domestica (5 componenti)	€ 0,62745	€ 283,49114
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	€ 0,66316	€ 332,36892

• **le tariffe UTENZA NON DOMESTICA:**

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,88	€ 1,66
102-Cinematografi e teatri	€ 0,56	€ 1,06
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,67	€ 1,27
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,15	€ 2,18
105-Stabilimenti balneari	€ 0,50	€ 0,94
106-Esposizioni, autosaloni	€ 0,67	€ 1,27
107-Alberghi con ristorante	€ 1,57	€ 2,97
108-Alberghi senza ristorante	€ 1,36	€ 2,57
109-Case di cura e riposo	€ 1,31	€ 2,47
110-Ospedali	€ 1,40	€ 2,66
111-Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,40	€ 2,65
112-Banche ed istituti di credito	€ 0,80	€ 1,52
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,29	€ 3,49
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,45	€ 3,32
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,78	€ 1,48
116-Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,42	€ 2,69
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,42	€ 2,70
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,20	€ 2,30
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,76	€ 3,34
120-Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,85	€ 1,94

121-Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,07	€ 2,02
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 7,28	€ 13,78
123-Mense, birrerie, amburgherie	€ 6,34	€ 12,00
124-Bar, caffè, pasticceria	€ 5,17	€ 9,79
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,04	€ 5,77
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,55	€ 4,82
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 9,37	€ 17,73
128-Ipermercati di generi misti	€ 2,04	€ 3,87
129-Banchi di mercato generi alimentari	€ 4,57	€ 8,66
130-Discoteche, night club	€ 1,36	€ 2,58

- 7) **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2022;
- 8) **di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI, anche con riferimento alle rate la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre 2022, in modo da rendere più semplice la quantificazione della tributo dovuto su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2021 in acconto e delle tariffe 2022 a conguaglio;
- 9) **di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni e riduzioni sul tributo di cui agli artt. 16 – 17 e al comma 2 dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- 10) **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
- 11) **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- 12) **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con n.10 voti favorevoli, n. 5 contrari (Bertot, Raimondo, Vittone, Ponchia, Bonome) e n. 1 astenuto (Servalli), su 16 consiglieri presenti e 15 votanti, espressi mediante votazione palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Del che si è redatto il presente verbale e in data 05/05/2022 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : RICCIARDI FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li

Il Segretario Generale
